

CASS. SEZ. UNITE, SENT. N 4464 DEL 25/02/2009 SUI POTERI E SULLA LEGITTIMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA RIGUARDO AL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI DAL RIP.

Le sezioni unite della corte di cassazione hanno per la prima volta dato un'indicazione uniforme sull'esatta interpretazione ed applicazione dell'art. 4 della l. 77/55 (come riformato dalla l. 235/00) relativamente al procedimento di cancellazione del protesto dal rip, nonché sulla definizione della posizione giuridica in capo al soggetto protestato interessato alla cancellazione del proprio nominativo.

Nel caso in questione si è arrivati alla sentenza di accoglimento del ricorso del soggetto protestato da parte del giudice di pace, poi confermata in appello dal tribunale, avverso il provvedimento di rigetto della competente camera di commercio.

Nel giudizio di legittimità la c.ciaa soccombente nei precedenti giudizi di merito lamentava la mancanza di giurisdizione dell' **ago** in ragione del generale principio della divisione dei poteri dello stato secondo il quale il giudice ordinario non può sindacare in alcun modo l'operato degli organi amministrativi mediante poteri di riforma, modifica e annullamento di provvedimenti amministrativi, dovendo semplicemente limitarsi a disapplicarli nel caso concreto, spettando solamente alla magistratura amministrativa (tar e consiglio di stato) tale poteri, secondo l'impostazione della legge 2248 del 1865 sull'ordinamento amministrativo.

Le sezioni unite ritengono infondato il motivo sulla giurisdizione sostenendo che il soggetto protestato si trovi in una situazione giuridica consistente in un diritto soggettivo pieno ed integro, ai sensi dell'art. 4 della l.77/55 come in seguito modificata, e perciò legittimamente azionabile innanzi all'**ago**, che non potrà semplicemente limitarsi a disapplicare l'atto amministrativo per conseguire siffatta tutela legislativa. Viene inoltre ribadita la natura meramente materiale dell' attività svolta dalle c.ciaa in ordine alla ricezione delle istanze di cancellazione protesti, e di conseguenza non si è in presenza di un interesse legittimo innanzi ad un potere discrezionale della pubblica amministrazione che come tale sarebbe stato necessariamente devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.

La corte tuttavia accoglie il motivo di violazione dell'art.132 c.p.c. Nonché contraddizione e illogicità della motivazione, lamentando appunto una violazione da parte del giudice di pace degli artt. Del cod. Di procedura civile sull'utilizzo e la raccolta dei mezzi di prova della parte ricorrente in primo grado. Si ribadisce la natura di giudizio di cognizione ordinaria davanti al **gdp** il quale può disporre di ampi poteri istruttori che vanno oltre il semplice controllo formale dei documenti a sostegno della cancellazione del protesto, ma al tempo stesso viene posta una restrizione sull'utilizzo di mezzi di prova diversi da quelli prescritti all'art. 4 della l.77/55, confermando quindi la necessità del titolo in originale col relativo atto di protesto ai fini della cancellazione.

In particolare rileva come la corte abbia enunciato che la norma di cui all'art.4 della l. 77/55 vada interpretata in maniera assolutamente rigida e letterale, esigendo, al fine di evitare accordi fraudolenti tra gli obbligati cartolari, non solo la prova certa del pagamento ma anche della relativa data, la quale può essere unicamente offerta mediante presentazione della quietanza o di un deposito bancario vincolato al portatore del titolo in determinate circostanze, così da determinare al contempo la sottrazione del titolo alla sua libera circolazione e risultando inammissibile la prova testimoniale nel procedimento *de quo*.

P.b.